



Decreto Dirigenziale n. 447 del 02/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA INTERNA DEL COMUNE DI
POGGIOMARINO - INTERVENTI DI TIPO A-B1 - CIG 08162094F8 - CUP
J33J03000020008.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M. del 14.4.1995 veniva dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, da ultimo prorogato con D.P.C.M. dell'11.1.2011 fino al 31.12.2011;
- con O.P.C.M. del 14.4.1995, il Prefetto di Napoli veniva nominato commissario delegato per il superamento della dichiarata emergenza;
- con O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003, il Generale Roberto Jucci veniva nominato, in sostituzione del Prefetto di Napoli, Commissario delegato per il superamento della predetta emergenza;
- con O.P.C.M. n. 3948 del 20.6.2011, art. 6, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, a far data dal 1° luglio 2011, subentrava al Gen. Roberto Jucci nelle funzioni di Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'O.P.C.M. n.3270 del 12 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- con O.P.C.M. n. 4016 del 20.4.2012, il Commissario dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) subentrava nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore Interregionale alle OOPP Campania – Molise, per la prosecuzione ed il completamento entro il 31.12.2012, in regime ordinario ed in termine di somma urgenza, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;
- con Ordinanza Commissariale n.1719 del 28.12.2012, veniva approvato il piano complessivo degli interventi per il superamento del contesto di criticità nel bacino idrografico del fiume Sarno, tra cui i lavori *“Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Poggiomarino – Interventi di tipo A-B1”*;
- con verbale in data 28.12.2012, in ottemperanza a quanto stabilito con OPCM n. 4016/2012 ed al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le funzioni del Commissario delegato ex OPCM n. 4016/2012 venivano trasferite all'ARCADIS;
- con OCDPC n. 75 del 5 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.4.2013, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno, e con la quale veniva altresì intestata, a far data della pubblicazione, al commissario Arcadis, la contabilità speciale n.3087 per l'espletamento delle iniziative di cui alla medesima ordinanza;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 275 del 03.08.2015, con la quale l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, all'art. 1 comma 2 veniva autorizzata, sino al 12 aprile 2017 al completamento delle attività di cui alla OCDPC n. 75 del 05.04.2013;
- con D.G.R. n.261 del 15.05.2017, pubblicata sul B.U.R.C. n.43 del 29.05.2017, la Giunta regionale ha disposto l'attribuzione dell'intervento *“Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Poggiomarino – Interventi di tipo A-B1”*, in titolarità della sopprimenda ARCADIS, alla “Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50-06)” della Regione Campania.

CONSIDERATO CHE:

- che nell'ambito dei lavori di competenza del Commissario delegato ex OPCM 3270/03 per il superamento dell'emergenza socio economico ambientale del bacino del fiume Sarno, con Ordinanza Commissariale n. 405 del 16.02.06 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento *“Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Poggiomarino – Interventi di tipo A-B1”* dell'importo a base di gara di € 9.554.809,19, di cui € 9.232.723,13 da assoggettare a ribasso ed € 322.086,06 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Ordinanza Commissariale n. 608 del 06.02.2007 venivano aggiudicati i lavori all'impresa “Impromed Consorzio Stabile S.p.A.” con sede in Napoli alla via Cervantes, 55/16 – P.IVA 07831360636, con il ribasso del 34,078% corrispondente ad un importo lavori complessivo di € 6.408.481,80 di cui € 322.086,06 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; con la medesima Ordinanza veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto;
- che con Ordinanza Commissariale n. 842 del 10.03.2008 veniva approvato il contratto d'appalto Rep. n. 240 stipulato in data 23/01/2008 con Impromed Consorzio Stabile S.p.A., nel quale, tra l'altro la ”

Impromed Consorzio Stabile S.p.A.” designava, quale impresa esecutrice dei lavori, la società consorziata “Moccia Infrastrutture S.p.A.” con sede in Napoli alla via Benedetto Croce n.38. – P.IVA 05725541212;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che i lavori venivano consegnati all'appaltatore sotto le riserve di legge con verbale in data 14.11.2007 e la loro ultimazione veniva fissata al 07.05.2009, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto (art.15) in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi;
- che con Ordinanza Commissariale n. 981 del 06.10.2008 veniva approvato un primo piano particellare grafico e descrittivo redatto dal Direttore dei lavori, relativo ad alcune aree di proprietà privata interessate dal passaggio della rete fognaria e per le quali in sede di redazione del progetto non era stata prevista alcuna procedura espropriativa;
- che con Ordinanza Commissariale n. 1172 del 14.05.2009 veniva approvato un nuovo quadro economico rimodulato a seguito della sopravvenuta esigenza di procedere all'esecuzione di lavori di “scavo archeologico per la risoluzione interferenza con rete fognaria in via Fontanelle” prescritti dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, per un importo complessivo invariato pari a € 8.869.760,38;
- che con Ordinanza Commissariale n.1214 del 20.07.2009 veniva concessa una proroga di 180 gg. naturali e consecutivi al termine contrattuale, a seguito della formale istanza dell'appaltatore prot. n. 85/09 del 30.04.2009 ed in considerazione del fatto che lo stesso appaltatore con nota assunta al prot. n.9363/RFMS15 del 26.06.2009, aveva dichiarato che “*la concessione di una proroga non sarà motivo per questo appaltatore per trarre motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali*”; per effetto di tale proroga, il nuovo termine per dare ultimati i lavori veniva differito al 03.11.2009;
- che con Ordinanza Commissariale n.1305 del 12.01.2010 venivano approvati una variazione planimetrica di dettaglio al tracciato fognario nonché i relativi nuovi piani particellari d'esproprio grafici e descrittivi. La stessa ordinanza comportava la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate con indicazione del termine di decorrenza previsto agli artt.12,13 del D.P.R. 327/2001, per un importo complessivo di € 8.869.760,38 di cui € 6.417.875,69 per lavori e prestazioni espropriative;
- che con Ordinanza Commissariale n. 1433 del 22.07.2010, veniva approvata la perizia di variante ai lavori in oggetto, ed il relativo nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo invariato pari a € 8.869.760,38 e un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 6.701.210,55;
- che nell'ambito della perizia di variante veniva concesso all'appaltatore un maggior tempo per il completamento di tutti i lavori dell'appalto, nella consistenza risultante a seguito della perizia, pari a 240 giorni naturali e consecutivi oltre agli 84 giorni naturali e consecutivi derivanti dalla sospensione parziale dei lavori in via Fontanelle che si era resa necessaria per consentire l'esecuzione dei sopracitati lavori di scavo archeologico.
- che con Ordinanza Commissariale n.1497 del 19.01.2011 veniva approvata una variazione planimetrica di dettaglio al tracciato fognario unitamente ai relativi nuovi piani particellari d'esproprio grafici e descrittivi. Con la medesima Ordinanza veniva approvato, altresì, un nuovo quadro economico dell'intervento con un importo complessivo invariato pari a € 8.869.760,38 (quadro economico vigente, così confermato per l'importo complessivo di € 8.869.760,38 dall'Ordinanza Commissariale n.1719 del 28.12.2012);
- che con Ordinanza Commissariale n.1666 del 23.03.2012, che approvava e rendeva esecutorio il primo atto aggiuntivo al contratto principale, Rep. n. 362 del 17.11.2011, veniva altresì formalizzato il nuovo termine contrattuale per il completamento di tutti i lavori dell'appalto che risultava fissato al giorno 27.02.2011;
- che con Determinazione n. 582 del 13.11.2013 il Commissario ARCADIS disponeva di risolvere il contratto d'appalto e il relativo atto aggiuntivo stipulati con Impromed Consorzio Stabile S.p.A. per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/06;
- Con la medesima determinazione veniva altresì disposta l'escussione della polizza fidejussoria n. 55302211 del 16.04.2007 e relativa appendice del 01.09.2010, emesse dalla Società Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., costituenti garanzia per la cauzione definitiva (ex. art.30 c.2 L.109/94 e art.113 del Dlgs n.163/06), relative ai contratti stipulati dal Commissario delegato ex O.P.C.M. 3270/03 et alt. con l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A.;
- che in esito alla risoluzione contrattuale disposta con determinazione del Commissario Arcadis n. 582 del 13.11.2013, il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 12797 del 14.11.2013, disponeva di

provvedere alla redazione dello "Stato di Consistenza" dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 138 D.Lgs 163/06 (rif.

- che il Direttore dei lavori con nota prot. n.11258 del 31.10.2016 trasmetteva all'Amministrazione lo "*Stato di consistenza dei Lavori ex art.138 del D.Lgs 163/06*" redatto in data 27.10.2016. Nel suddetto documento, tra l'altro, si evidenziava, che l'attività si era protratta nel tempo poiché l'appaltatore risolto non aveva fornito alcun supporto al Direttore dei lavori, costringendo l'Amministrazione all'affidamento a terzi (anche mediante procedure di gara) di vari lavori e servizi propedeutici alla redazione dello Stato di Consistenza stesso ("redazione as built", "videoispezione", "acquisizione dei certificati di prove sui materiali", "perfezionamento espropri", etc.). Risultava altresì che, successivamente alla risoluzione contrattuale, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, l'Amministrazione era stata costretta ad effettuare dei lavori, anche con procedure di urgenza. lungo alcune strade oggetto dei lavori fognari già eseguiti, laddove il manto stradale risultava dissestato e/o non completato a regola d'arte. ("*Ripristino carreggiata stradale di via XXIV Maggio*"; "*Interventi di somma urgenza via Botteghele*"). In tutti i suddetti casi, l'Amministrazione, a mezzo di varie determinazioni, aveva disposto di rivalersi degli importi necessari in danno all'appaltatore inadempiente "Impromed Consorzio Stabile spa" ed in particolare, in ultimo:
- che con nota del RUP prot. n.11310 del 02.11.2016, lo "*Stato di Consistenza ex art. 138 del D.Lgs. D.Lgs 163/06*" redatto dal Direttore dei lavori veniva inoltrato alla Commissione di Collaudo, nominata con Ordinanza Commissariale n. 596 del 01.02.2007 e modificata nell'attuale composizione con successiva determinazione del Direttore Generale Arcadis n.208 del 19.05.2015;
- che con nota prot.11470 del 07.11.2016, la Commissione di Collaudo, nel convocare l'appaltatore a presenziare alle operazioni di accertamento, invitava l'appaltatore stesso a ritirare gli atti dello "Stato di Consistenza".
- che in data 16.11.2016, nel corso del primo accertamento, l'appaltatore procedeva al ritiro dello stesso. La Commissione di Collaudo assegnava, in tale sede, all'appaltatore 15gg per far pervenire le proprie osservazioni sullo Stato di Consistenza (giusta "*Verbale delle operazioni di accertamento in data 16.11.2016*", prot. Arcadis n.11852 in pari data);
- che come risulta dal "*Verbale delle operazioni di accertamento in data 02.12.2016*", notificato all'appaltatore con nota prot. Arcadis n.12416 in pari data, constatata l'assenza dell'appaltatore sebbene formalmente convocato, la Commissione di Collaudo, tra l'altro, prendendo atto dell'assenza di osservazioni allo Stato di Consistenza da parte della Impromed Consorzio Stabile spa entro il termine stabilito nel precedente incontro, ad ogni buon fine, fissava "*al 16.12.2016 il termine inderogabile*" per l'appaltatore per la consegna di eventuali osservazioni sullo Stato di Consistenza, precisando che "*trascorso tale termine senza che siano pervenute deduzioni di parte, la Commissione di Collaudo procederà all'accertamento tecnico contabile sulla base dello Stato di Consistenza redatto dalla Direzione lavori che si intenderà definitivamente accettato*";
- che nel successivo "*Verbale delle operazioni di accertamento in data 27.04.2016*", notificato all'appaltatore con nota prot. Arcadis n. 4005 in pari data, constatata l'assenza dell'appaltatore sebbene formalmente convocato, la Commissione verbalizzava quanto segue: "*Si prende atto altresì dell'assenza di osservazioni allo Stato di Consistenza da parte del Consorzio Stabile Impromed, né entro il termine fissato dalla Commissione al 16.12.2016, né fino alla data del 26.04.2017. Pertanto come già riportato nel precedente verbale del 02.12.2016 notificato all'appaltatore, si ritiene lo Stato di Consistenza, redatto dal Direttore dei lavori, definitivamente accettato dall'appaltatore stesso.*";
- che con nota acquisita al protocollo della Regione Campania al n. 533881 del 03.08.2017, ed assegnato al RUP in data 05.09.2017, veniva trasmessa all'Amministrazione "*Il Verbale di Accertamento Tecnico Contabile ex art. 138 c.2 del D.Lgs 163/06*" redatto dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera in data 27.07.2017;

VISTO CHE:

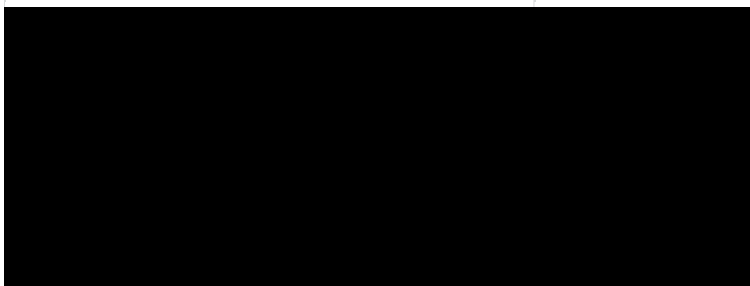
- nel suddetto "*Verbale di Accertamento tecnico contabile ex art.138 c.2 del D.Lgs.163/06 e smi*" la Commissione di Collaudo condividendo le conclusioni e le risultanze contabili dello "Stato di Consistenza ex art.138 del D.Lgs.163/06 e smi", riporta le seguenti conclusioni:

La scrivente "Commissione di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera", riunitasi in data odierna per procedere alla redazione del presente verbale finale di accertamento ex art.138 c.2 del D.Lgs.163/2006 e smi:

- *prende atto dello Stato di Consistenza ex art.138 del DLgs. 163/2006 e smi redatto dal Direttore dei Lavori e ne condivide le conclusioni e le risultanze contabili;*

- *accerta e dichiara accettabili e regolarmente eseguiti i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice così come risultanti dagli atti contabili forniti, in aderenza con le risultanze dello "Stato di Consistenza ex art. c.1 del D.Lgs. 163/2006" redatto dal Direttore dei lavori per un importo complessivo di € 4.878.771,83 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge, così di seguito riportato:*

Da cui, detratti gli acconti già corrisposti all'appaltatore:



La Commissione, pertanto, accerta un credito netto per lavori regolarmente eseguiti all'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile spa, fissato in € 11.615,58 oltre IVA come per legge, pari ad un totale di € 12.777,14 comprensivo di IVA al 10%.

Al suddetto importo a credito, va detratto l'importo onnicomprensivo anche di IVA, di € 132.918.75 quali spese sostenute dall'Amministrazione per lavori e servizi tecnici di competenza dell'appaltatore ai sensi del C.S.A, nonché a ripristini di parti d'opera non eseguiti a regola d'arte come risulta dalla corrispondenti determinazioni Arcadis come dettagliato in precedenza.

In conclusione, pertanto la Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera accerta un debito complessivo, dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, pari ad € 120.141,61 onnicomprensivo.

Da tale importo è esclusa la penale per ritardo quantificata € 663.419,84, che si ritiene, comunque meritevole d'applicazione da parte dell'Amministrazione in sede di liquidazione finale.

VISTO ALTRESI' CHE:

- con Atto di Citazione acquisito al protocollo Arcadis al n.8815/13 del 24.07.2013. la Impromed Consorzio Stabile spa ha attivato una causa nei confronti di Arcadis, finalizzata, fondamentalmente, ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'Amministrazione ai sensi dell'art.1453, al riconoscimento del presunto andamento anomalo dei lavori nonché degli ulteriori oneri relativi al mancato utile su lavori non eseguiti, al recupero del ribasso d'asta e alla ritardata percezione dell'utile danni patiti durante l'appalto. Tale causa iscritta al numero R.G. n. 22384/2013 presso il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata per le Imprese, espletata la perizia del Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal G.I., risulta ad oggi in pendenza di giudizio;
- con nota acquisita al protocollo Arcadis al n. 4036 28.04.2017, la Impromed Consorzio Stabile spa, rappresentava quanto segue:

“Con riferimento all'intero operato dell'Amministrazione e della Commissione di Collaudo si contesta la legittimità e liceità della stessa in quanto in violazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli sezione Imprese ed in evidente contrasto dell'istruttoria giudiziaria già espletata. Ci si riserva ogni azione anche al fine di verificare eventuali condotte elusive ed abusive”.

- la Commissione di Collaudo, nel suddetto “Verbale di accertamento tecnico contabile ex art.138 c.2” reso in data 27.07.2017, aveva prodotto un apposito paragrafo intitolato “Comportamento dell'appaltatore” nel quale si era soffermata sul comportamento tenuto dall'appaltatore durante le operazioni di accertamento tecnico contabile. Nel suddetto paragrafo, la Commissione, ribadendo l’*“l'immotivata assenza”* del rappresentante dell'impresa in tutte le convocazioni per le operazioni di accertamento successive alla prima, aveva espressamente evidenziato il *“comportamento non collaborativo già assunto dall'appaltatore nell'ambito delle operazioni di consistenza curate dal direttore dei lavori”* confermando *“un atteggiamento ostruzionistico con effetto dilatorio”*. Tra l'altro, si rappresentava che già nel “Verbale delle operazioni di accertamento in data 27.04.2016”, notificato all'appaltatore con nota prot. Arcadis n.4005 in pari data, la Commissione aveva stabilito quanto segue:

“Si prende atto altresì dell'assenza di osservazioni allo Stato di Consistenza da parte del Consorzio Stabile Impromed, né entro il termine fissato dalla Commissione al 16.12.2016, né fino alla data del 26.04.2017. Pertanto come già riportato nel precedente verbale del 02.12.2016 notificato all'appaltatore, si ritiene lo Stato di Consistenza, redatto dal Direttore dei lavori, definitivamente accettato dall'appaltatore stesso.”

Pertanto, anche in riferimento alla suddetta nota prot. Arcadis n. 4036 28.04.2017, la Commissione perveniva alle conclusioni di seguito riportate:

“Di fatto, ad oggi, alcuna osservazione di natura tecnica o contabile è pervenuta da parte dell'appaltatore sullo Stato di Consistenza redatto dal Direttore dei lavori, per cui, in considerazione di tutto quanto sopra ed anche del comportamento complessivamente tenuto dall'appaltatore, questa Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dal c. 2 dell'art.138 del D.Lgs. 163/06 e smi, ha ritenuto di dover procedere in ogni caso all'emanazione del presente Verbale di Accertamento Tecnico Contabile indipendentemente dal suddetto contenzioso giudiziario.”

- la nota del R.U.P. del 07.09.2017, trasmessa in pari data con nota prot. Arcadis n.6596 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dall'Ufficio Affari Generali e Legali di Arcadis;

VISTA:

- la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, ing. Eliodoro Belmare, acquisita al protocollo della Regione Campania n. 2017.0640534 del 29.09.2017, approvata dal Direttore Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO per tutto quanto premesso, considerato e visto

1. di dover approvare lo "*Stato di Consistenza ex art.138 del D.Lgs. 163/2006 e smi*" redatto dal Direttore dei Lavori in data 27.10.2016 relativo ai lavori "*Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Poggiomarino – Interventi di tipo A-B1*" attestante un importo netto di lavori regolarmente eseguiti compresi oneri della sicurezza pari ad € 4.878.771,83;
2. di dover approvare il "*Verbale di accertamento tecnico-contabile ex art.138 c.2 del D.Lgs. 163/2006 e smi*" redatto dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera in data 27.07.2017, relativo ai sopraindicati lavori, che conferma un importo netto di lavori regolarmente eseguiti compresi oneri della sicurezza pari ad € 4.878.771,83;
3. di dover confermare, pertanto, l'accertamento del debito complessivo dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, pari ad € 120.141,61 onnicomprensivo di iva, riportato nel "*Verbale di accertamento tecnico-contabile ex art.138 c.2 del DLgs. 163/2006 e smi*" di cui al precedente punto e calcolato secondo quanto riportato nei precedenti visto, come differenza tra le spese sostenute dall'Amministrazione per lavori e servizi tecnici di competenza dell'appaltatore ai sensi del C.S.A, nonché per ripristini di parti d'opera non eseguiti a regola d'arte ed il credito netto per lavori regolarmente eseguiti;
4. di dover applicare, pertanto, la penale per ritardo quantificata in € 663.419,84 nello "*Stato di Consistenza ex art.138 del DLgs. 163/2006 e smi*" e confermata nel "*Verbale di accertamento tecnico-contabile ex art.138 c.2 del DLgs. 163/2006 e smi*" di cui ai precedenti punti;
5. di dover procedere, pertanto, al recupero delle sopraindicate somme (€ 120.141,61 + € 663.419,84), prioritariamente con l'escussione della succitata polizza fidejussoria n. 55302211 emessa in data 16.04.2007 dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Eliodoro Belmare, individuato con Ordinanza del Commissario delegato ex OPCM 3270/03 n.608 del 06.02.2007

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di approvare lo "*Stato di Consistenza ex art.138 del D.Lgs. 163/2006 e smi*" redatto dal Direttore dei Lavori in data 27.10.2016 relativo ai lavori "*Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di Poggiomarino – Interventi di tipo A-B1*" attestante un importo netto di lavori regolarmente eseguiti compresi oneri della sicurezza pari ad € 4.878.771,83;
2. di approvare il "*Verbale di accertamento tecnico-contabile ex art.138 c.2 del D.Lgs. 163/2006 e smi*" redatto dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera in data 27.07.2017, relativo ai sopraindicati lavori, che conferma un importo netto di lavori regolarmente eseguiti compresi oneri della sicurezza pari ad € 4.878.771,83;
3. di confermare, pertanto, l'accertamento del debito complessivo dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione, pari ad € 120.141,61 onnicomprensivo di iva, riportato nel "*Verbale di accertamento tecnico-contabile ex art.138 c.2 del DLgs. 163/2006 e smi*" di cui al precedente punto e calcolato secondo quanto riportato nei precedenti visto, come differenza tra le spese sostenute dall'Amministrazione per lavori e servizi tecnici di competenza dell'appaltatore ai sensi del C.S.A, nonché per ripristini di parti d'opera non eseguiti a regola d'arte ed il credito netto per lavori regolarmente eseguiti;
4. di applicare, pertanto, la penale per ritardo quantificata in € 663.419,84 nello "*Stato di Consistenza ex art.138 del DLgs. 163/2006 e smi*" e confermata nel "*Verbale di accertamento tecnico-contabile ex art.138 c.2 del DLgs. 163/2006 e smi*" di cui ai precedenti punti;

5. di procedere, pertanto, al recupero delle sopraindicate somme (€ 120.141,61 + € 663.419,84), prioritariamente con l'escussione della succitata polizza fidejussoria n. 55302211 emessa in data 16.04.2007 dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.;
6. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono –ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, come integrata con legge 190/2012 –situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
7. copia del presente atto sarà trasmessa all'ARCADIS, al RUP, all'impresa appaltatrice all'indirizzo di posta elettronica certificata: impromedconsorziostabile@pec.it e al BURC per la pubblicazione.

- dr. Michele Palmieri -